



Fondazione
Caript

Statuto

17 novembre 2023



Fondazione
Caript

Statuto

Testo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 17 novembre 2023

Indice

Titolo I - Principi generali

Art. 1 Denominazione, natura e sede	4
Art. 2 Scopi e territorio di operatività	4
Art. 3 Settori di intervento e settori rilevanti	5
Art. 4 Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari	5
Art. 5 Patrimonio	7
Art. 6 Destinazione del reddito	9

Titolo II - Organizzazione

Capo I - Organi 10

Art. 7 Organi della Fondazione	10
Art. 8 Requisiti di professionalità e onorabilità	10
Art. 9 Incompatibilità ed impegni etici	11
Art. 10 Sospensione dalle cariche	14
Art. 11 Conflitto d'interesse	14
Art. 12 Decadenza dalla carica	15

Capo II - Assemblea dei soci 15

Art. 13 Assemblea dei soci	15
Art. 14 Soci	16
Art. 15 Soci: requisiti, incompatibilità, sospensione, decadenza, dimissioni, presenza di genere	16
Art. 16 Soci: elezione	17
Art. 17 Soci designati	18
Art. 18 Assemblea dei soci: competenze	20
Art. 19 Assemblea dei soci: convocazione e relative modalità	21
Art. 20 Assemblea dei soci: costituzione e presidenza	21
Art. 21 Assemblea dei soci: deliberazioni e verbale delle adunanze	22
Art. 22 Soci onorari	22

Capo III - Consiglio Generale	24
Art. 23 Consiglio Generale	24
Art. 24 Consiglio Generale: competenze	27
Art. 25 Consiglio Generale: adunanze e deliberazioni	29
Capo IV - Consiglio di Amministrazione	30
Art. 26 Consiglio di Amministrazione	30
Art. 27 Consiglio di Amministrazione: competenze	31
Art. 28 Consiglio di Amministrazione: adunanze e deliberazioni	33
Capo V - Presidente della Fondazione	34
Art. 29 Presidente della fondazione	34
Capo VI - Collegio dei Revisori	36
Art. 30 Collegio dei revisori	36
Capo VII - Compensi e rimborso spese	37
Art. 31 Compensi e rimborso spese	37
Capo VIII - Direttore e Struttura operativa	38
Art. 32 Direttore	38
Art. 33 Struttura operativa	39
Titolo III - Bilancio	
Art. 34 Libri e scritture contabili	40
Art. 35 Bilancio e documenti programmatici e previsionali	40
Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali	
Art. 36 Scioglimento e devoluzione del patrimonio	42
Art. 37 Norme transitorie	42
Art. 38 Norme finali	42



Titolo I - Principi generali

Art. 1 | Denominazione, natura e sede

1.1 La “Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia” - di seguito chiamata Fondazione - è una persona giuridica privata, a composizione associativa, senza fini di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata dalla legge n. 461 del 23/12/1998, dal D. lgs n. 153 del 17/05/1999 e sue successive integrazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite nel rispetto dei contenuti del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'intesa).

1.2 La Fondazione è la continuazione ideale, dopo il conferimento di cui al successivo comma, della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha avuto origine dalla fusione, sancita con Regio decreto legge 9 gennaio 1936 n. 201, della Cassa di Risparmio di Pistoia con la Cassa di Risparmio e Depositi di Pescia, entrambe a loro volta costituite sotto forma di società anonima per iniziativa di privati cittadini, approvata dal Governo Granducale rispettivamente con provvedimenti del 26 aprile 1831 e del 21 febbraio 1840.

1.3 Dalla suddetta Cassa di Risparmio è stata scorporata, in data 1 giugno 1992, l'azienda bancaria e l'attività creditizia in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 435506 del 13 aprile 1992.

1.4 La sede legale della Fondazione è stabilita in Pistoia, Via De' Rossi, 26.

1.5 È in facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative.

Art. 2 | Scopi e territorio di operatività

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori previsti dalle leggi vigenti.

2.2 Il territorio dei Comuni che costituiscono la Provincia di Pistoia rappresenta l'ambito di riferimento dell'attività della Fondazione.

2.3 In via eccezionale la Fondazione può effettuare interventi connessi ai propri scopi anche nei confronti di soggetti non residenti nel territorio di riferimento.

Art. 3 | Settori di intervento e settori rilevanti

3.1 Nel perseguire i propri scopi la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi, indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del D. lgs n. 153/99. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti con le modalità previste dalla legge. La scelta dei settori rilevanti è effettuata dal Consiglio Generale in occasione della predisposizione del Documento programmatico triennale. L'individuazione di altri settori di intervento, diversi da quelli rilevanti, può essere effettuata nel Documento previsionale annuale. Per favorire programmazione e rendicontazione delle attività della Fondazione, il Consiglio Generale potrà inoltre raggruppare in aree omogenee i settori rilevanti e gli altri settori di intervento prescelti.

3.2 La scelta dei settori rilevanti è tempestivamente comunicata all'Autorità di Vigilanza e non può essere modificata per almeno tre anni. Essa è altresì pubblicata sul sito web della Fondazione.

3.3 Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione può, tra l'altro, acquisire, gestire e curare immobili di particolare pregio storico, artistico, urbanistico, raccolte d'arte e collezioni di beni culturali, storici ed archivistici, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 7, comma 3-bis del D. lgs n. 153/99.

Art. 4 | Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

4.1 La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione degli interventi, preferibilmente su base pluriennale, e di operatività per progetti. Gli interventi ed i progetti potranno essere realizzati direttamente o in collaborazione con terzi oppure attraverso contributi a favore di progetti e iniziative proposte e realizzate da terzi.

4.2 L'organizzazione interna della Fondazione e l'attività diretta al perseguimento degli scopi istituzionali sono disciplinate, in via generale ed in conformità al disposto dell'articolo 3, comma quarto del decreto legislativo n. 153 del 1999, mediante appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Consiglio Generale.

4.3 La Fondazione non può svolgere la propria attività nei settori d'intervento mediante gestione diretta in forma d'impresa. Per motivate ragioni e previa apposita delibera del Consiglio Generale, la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in società o enti strumentali anche appositamente costituiti per iniziativa della Fondazione stessa operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.



4.4 La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né possedere, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società o enti diversi da quelli che abbiano per oggetto l'esercizio delle imprese strumentali di cui al comma precedente.

4.5 La Fondazione non può concedere finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, delle imprese sociali di cui al D. lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche, nonché delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero. La Fondazione non può inoltre intervenire, in qualsiasi forma, a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.

4.6 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per le proprie esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia, rispettando il principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio. La Fondazione può compiere ogni operazione di qualsiasi natura, nessuna esclusa, consentita dalle leggi e dallo Statuto, connessa o strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali. In particolare essa può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione.

4.7 Le deliberazioni riguardanti la concessione di contributi o di altri interventi di sostegno da parte della Fondazione sono insindacabili. Tali deliberazioni anche se comunicate al soggetto beneficiario, non costituiscono in nessun caso obbligazione passiva verso il medesimo. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, può sospendere e/o revocare i contributi e gli interventi deliberati e la loro erogazione, anche nel caso in cui il progetto sia in corso di realizzazione.

4.8 La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni, associazioni, fondazioni e loro consorzi, organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali.

4.9 La Fondazione può aderire ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni di origine bancaria di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni.

4.10 La Fondazione può, inoltre, costituire Fondazioni, Associazioni e altre Istituzioni di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, o parteciparvi, a condizione che le stesse abbiano finalità coerenti e comunque non in contrasto con le proprie.

4.11 La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo di intesa.

Art. 5 | Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata programmazione. Le procedure e i criteri di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo d'intesa.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal patrimonio netto dell'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- b) accantonamenti a riserve facoltative la cui costituzione sia prevista dall'Autorità di Vigilanza o sia deliberata dal Consiglio Generale al fine di meglio soddisfare le esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione; in quest'ultimo caso la deliberazione dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal testatore o dal donante ad accrescimento del patrimonio.

Il patrimonio può, inoltre, essere incrementato o ridotto per effetto delle plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria così come definita dall'art. 1 comma 1 lett. f del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con i limiti previsti dall'articolo 9, comma quarto dello stesso decreto.

5.3 Nell'amministrare il patrimonio la Fondazione si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenerne una adeguata redditività. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 e a 7, del Protocollo d'intesa.

5.4 Fermo il rispetto del criterio di adeguata redditività, collegata ad un prudenziale profilo di rischio, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi collegati allo sviluppo del territorio. A tale scopo può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

5.5 Il Consiglio Generale, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, stabilisce se le attività finanziarie della Fondazione devono essere gestite direttamente dalla Fondazione stessa ovvero affidate, in tutto o in parte, ad uno o più gestori esterni.

5.6 La gestione effettuata direttamente dalla Fondazione deve essere svolta tramite strutture interne distinte e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

5.7 Il Consiglio Generale, in relazione alle esigenze gestionali correnti, determina l'entità delle attività liquide che il Consiglio di Amministrazione può gestire direttamente senza il ricorso alle apposite strutture interne di cui al comma precedente.

5.8 L'affidamento della gestione all'esterno deve essere effettuata unicamente nei confronti di uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione non potrà essere affidata a intermediari nei quali i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione ricoprono la carica di amministratore o abbiano partecipazioni rilevanti al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione; per tutta la durata della gestione non potranno, inoltre, essere designati quali componenti degli organi della Fondazione, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del o dei gestori.

5.9 Il patrimonio può essere investito in beni immobili diversi da quelli strumentali entro i limiti stabiliti dalla legge.

5.10 La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

5.11 I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

5.12 La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d. lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Art. 6 | Destinazione del reddito

6.1 La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) agli oneri fiscali;
- c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dalla Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo ai settori rilevanti individuati ai sensi del precedente articolo 3, primo comma;
- e) ad uno o più degli altri settori d'intervento previsti nel documento di programmazione triennale, con preferenza per quelli di maggiore rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante;
- f) al reinvestimento del reddito o ad accantonamenti a riserve facoltative deliberati dal Consiglio Generale, a norma del precedente articolo 5, comma 2, lett. b), o previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- g) alle iniziative di cui alla lettera e) bis dell'art. 8 del D. Lgs. 153/1999;
- h) alle erogazioni previste da specifiche norme di legge.

6.2 La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma primo, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi, al Direttore ed ai dipendenti.



Titolo II - Organizzazione

Capo I ORGANI

Art. 7 | Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori.

Art. 8 | Requisiti di professionalità e onorabilità

8.1 I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente della Fondazione devono essere persone dotate di riconosciuta esperienza, rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza nei settori di intervento della Fondazione stessa oppure in ambiti coerenti con l'attività della medesima. Le procedure ed i requisiti per l'accesso ai predetti organi sono disciplinati in apposito Regolamento.

8.2 I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

8.3 Non possono far parte degli organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

8.4 Nessuna carica, nell'ambito della Fondazione, può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta, una delle pene previste al precedente comma terzo, lettera c), punto 3), salvo il caso di estinzione del reato.

8.5 I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

8.6 L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve assumere tempestivamente le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la documentazione necessaria sulla base della quale l'organo competente procede alla verifica della insussistenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 8.3 e 8.4.

8.8 I requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al presente articolo debbono essere valutati come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Art. 9 | Incompatibilità ed impegni etici

9.1 Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente del Consiglio Generale, di Consigliere di amministrazione o di Revisore della Fondazione coloro che, da meno di trentasei mesi:

- siano cessati da incarichi politici, elettivi o amministrativi, compresi gli incarichi di cui alla successiva lettera d) e dagli incarichi di cui alla successiva lettera e);
- abbiano ricoperto l'incarico di segretario o di presidente, o incarico equipollente, di partiti o movimenti politici o sindacali a livello provinciale o superiore.



Allo stesso modo non possono ricoprire le predette cariche nella Fondazione coloro che ricoprano o abbiano cessato di ricoprire da meno di trentasei mesi, funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

Inoltre non possono ricoprire le menzionate cariche all'interno della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto;
- b) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso, dei componenti dei suddetti organi della Fondazione nonché del Direttore della medesima;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione, o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che:
 - svolgano incarichi politici, elettivi o amministrativi, ivi compresi i componenti del Governo della Repubblica, i membri del Parlamento nazionale ed europeo; gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della Regione e della Provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
 - ricoprano l'incarico di segretario o di presidente, o incarico equipollente, di partiti o movimenti politici o sindacali a livello provinciale o superiore;
- e) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Camera di Commercio o nelle Aziende Sanitarie Locali operanti nell'ambito territoriale di riferimento della Fondazione; il presidente e i consiglieri di amministrazione dei consorzi fra enti locali, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) coloro che, comunque, risultino amministratori o dipendenti subordinati o abbiano rapporti di collaborazione continuativa con i soggetti cui il successivo articolo 23 attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione nonché i componenti degli organi di controllo dei predetti enti designanti. I docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati; risultano comunque incompatibili i docenti universitari che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o rappresentano all'esterno l'Ateneo designante. Restano escluse dalle previsioni di cui alla presente lettera le Associazioni di volontariato di cui alla lettera B) del medesimo articolo 23;
- g) coloro che facciano parte degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo o svolgano funzioni di direzione di altre Fondazioni regolate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o comunque costituite da banche;

- h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti. Tale incompatibilità non si applica per le società e gli enti partecipati dalla Fondazione medesima;
- i) coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- k) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui al successivo articolo 10;
- l) coloro che hanno superato gli ottanta anni di età, fatto salvo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 22.

9.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

9.3 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

9.4 I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che, dopo la nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate ai commi precedenti, devono tempestivamente informarne l'organo di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

9.5 La carica di componente del Consiglio Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

9.6 Chi assume cariche di amministrazione e direzione nella Fondazione si impegna, con la semplice accettazione delle stesse, a non assumere cariche analoghe nella banca conferitaria prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla cessazione delle cariche suddette all'interno della Fondazione.

9.7 Chi assume un incarico in uno degli organi della Fondazione, sottoscriverà un impegno morale obbligandosi per dodici mesi dalla cessazione dell'incarico stesso a non accettare incarichi politici, elettivi e amministrativi e a non candidarsi agli incarichi medesimi.

9.8 Chi ha fatto parte di uno degli organi della Fondazione, esclusa l'Assemblea dei Soci, non potrà assumere, per almeno trentasei mesi dalla sua cessazione, incarichi di natura dirigenziale nella Fondazione o divenire dipendente della medesima.

9.9 La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 10 | Sospensione dalle cariche

10.1 I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 8, comma terzo, lettera c), punto 3);
- b) applicazione su richiesta, con sentenza non definitiva, di una delle pene di cui al precedente articolo 8, comma quarto;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma terzo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

10.2 I componenti gli organi della Fondazione devono informare l'organo di appartenenza della sussistenza delle situazioni sopra individuate.

L'organo competente deve tempestivamente assumere le relative decisioni.

Art. 11 | Conflitto d'interesse

11.1 I componenti degli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini sino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Allo stesso obbligo è tenuto il Presidente, che deve informarne il Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'organo di appartenenza valuta l'adozione delle misure di sospensione e di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa di detta

comunicazione ovvero nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

Art. 12 | Decadenza dalla carica

12.1 I componenti gli organi collegiali della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza, salvo quanto previsto dall'art. 15.5, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8, assumano la carica di amministratore del o degli intermediari di cui al precedente articolo 5, comma ottavo, vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 9 o al successivo articolo 15, comma quarto, ovvero omettano dolosamente di comunicare con tempestività:

- la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui al precedente articolo 10;
- la sussistenza di un conflitto di interessi di cui al precedente articolo 11.

12.2 I componenti gli organi collegiali della Fondazione che non intervengano personalmente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.

12.3 La decadenza del Presidente, per i motivi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, è pronunciata dal Consiglio Generale sulla base di una relazione del Vicepresidente, previamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, o del Collegio dei Revisori a mezzo del suo Presidente.

Capo II

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 | Assemblea dei soci

13.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la continuità storica della Fondazione con l'Ente originario.

13.2 La qualità di socio non attribuisce allo stesso alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né sugli avanzi di esercizio; essa è personale e non trasmissibile.

Art. 14 | Soci

14.1 La qualità di socio si acquista:

- a) a seguito di elezione da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno venti soci;
- b) a seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli enti e organismi di cui al successivo articolo 17 e secondo le modalità in tale articolo previste.

14.2 Il numero massimo complessivo dei soci è stabilito in 160, parte dei quali designati dai soggetti individuati dal successivo articolo 17.

14.3 I soci partecipano alle adunanze dell'Assemblea con diritto di parola e di voto e possono essere eletti alle cariche previste dallo Statuto.

I soci sospesi a norma dell'art. 15.3 ed i soci onorari partecipano alle adunanze dell'assemblea esercitando solo il diritto di parola.

Art. 15 | Soci: requisiti, incompatibilità, sospensione, decadenza, dimissioni, presenza di genere

15.1 I soci devono essere cittadini italiani in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8 e sono scelti fra le persone più rappresentative operanti preferibilmente nel territorio della Provincia di Pistoia in campo economico, professionale, culturale, sociale, del lavoro e delle attività pubbliche. Essi saranno scelti tenendo conto dell'opportunità di ottenere un'adeguata presenza di genere.

15.2 Non possono essere eletti né designati e nominati soci il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado dei componenti dell'Assemblea dei soci e coloro che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente articolo 9, comma primo, lettere a), b), c), h), i), j), l).

15.3 Sono sospesi dall'esercizio delle funzioni assembleari quei soci, ad eccezione del Presidente, che siano componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o assumano la carica di Direttore, fino al termine di detto incarico. Il periodo di sospensione viene computato ai fini della durata in carica del socio.

15.4 Decadono da soci coloro che perdano per qualsiasi motivo i requisiti dell'art. 8 o vengano a trovarsi nelle condizioni previste al precedente comma 15.2. Per i soci appartenenti ad ordini professionali costituisce motivo di decadenza la radiazione dai rispettivi albi in base al provvedimento disciplinare definitivo.

15.5 La decadenza di cui al comma precedente è constatata e dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento non sindacabile e non appellabile.

15.6 Salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, tutti i soci durano in carica dieci anni dalla nomina e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

15.7 La qualità di socio si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta da rivolgere al Presidente, che può respingerle una sola volta.

15.8 Ferme restando le norme sulla decadenza di cui ai commi 4 e 5, il socio che, nell'ambito del primo periodo decennale di appartenenza all'assemblea, non partecipa di persona ad almeno un terzo delle adunanze assembleari, non potrà essere riproposto per la designazione o l'elezione per un nuovo decennio.

Art. 16 | Soci: elezione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione accerta almeno una volta all'anno il numero dei nuovi soci eleggibili da parte dell'Assemblea e ne invia comunicazione scritta ai soci.

16.2 Le proposte formulate dai soci ai sensi del precedente articolo 14, primo comma, lettera a), dovranno pervenire al Presidente della Fondazione entro la data che sarà indicata nella comunicazione di cui sopra. La modalità utilizzata per la comunicazione deve consentire l'accertamento della data di invio della comunicazione e dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

16.3 La lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico e senza distinzione tra i nomi proposti dal Consiglio e quelli proposti dai soci, deve essere comunicata ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea. Essa può contenere un numero di candidati anche superiore a quelli da eleggere. Ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i nuovi soci da eleggere.

16.4 Per essere eletto socio occorre il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci votanti in assemblea, con esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

16.5 Entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte degli interessati di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 15, primo e secondo comma, il Consiglio di Amministrazione verifica che le persone elette siano in possesso dei requisiti medesimi e provvede alla loro proclamazione.

16.6 Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'apposito Regolamento per l'accesso alle cariche e ad agli organi della Fondazione.

Art. 17 | Soci designati

17.1 Ciascuno dei seguenti soggetti designa un socio:

Enti locali territoriali

- Il Sindaco del Comune di Pistoia
- Il Sindaco del Comune di Agliana
- Il Sindaco del Comune di Monsummano Terme
- Il Sindaco del Comune di Montale
- Il Sindaco del Comune di Montecatini Terme
- Il Sindaco del Comune di Pescia
- Il Sindaco del Comune di Quarrata
- Il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese
- Il Sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese
- Il Sindaco del Comune di Lamporecchio
- Il Sindaco del Comune di Larciano
- Il Sindaco del Comune di Pieve a Nievole
- Il Sindaco del Comune di Marliana
- Il Sindaco del Comune di Abetone Cutigliano
- Il Sindaco del Comune di S. Marcello Piteglio
- Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia

17.2 Designano altresì un socio ciascuno i presidenti dei seguenti enti e organizzazioni:

Enti e organizzazioni economico - professionali

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede la Fondazione
- Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia e Prato
- Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Pistoia e Prato
- Confesercenti - Confederazione Italiana Attività Commerciali Turistiche della Provincia di Pistoia
- Associazione Albergatori di Montecatini Terme
- Confartigianato - Associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese della provincia di Pistoia
- C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato – Toscana Centro
- Unione Provinciale Agricoltori, Pistoia
- Confederazione Italiana Agricoltori Toscana Centro
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Pistoia
- Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue

- Confcooperative Toscana Nord
- Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia
- Ordine degli Avvocati di Pistoia
- Ordine degli Ingegneri di Pistoia
- Collegio Notarile di Firenze, Prato e Pistoia
- Albo dei Consulenti del Lavoro di Pistoia
- Collegio dei Geometri di Pistoia
- Ordine dei Farmacisti di Pistoia
- Ordine Provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia
- Ordine degli Architetti di Pistoia

17.3 Designano infine un socio ciascuno i presidenti o i titolari di corrispondenti cariche dei seguenti enti e istituzioni:

Enti e Istituzioni Culturali e varie

- Società Pistoiese di Storia Patria
- Pistoia Arciconfraternita della Misericordia - Pistoia
- Fondazione Collodi - Pescia
- Fondazione “Marino Marini” - Pistoia

nonché

- Il Vescovo della Diocesi di Pistoia
- Il Vescovo della Diocesi di Pescia.

17.4 La designazione non dà luogo ad alcun vincolo di rappresentanza né di mandato.

17.5 ⁽¹⁾ Per i soci designati dai soggetti indicati all’art. 17.1 e 17.2, la qualità di socio cessa quando cessa dalla carica il soggetto che lo ha designato.

La decadenza opera con effetto immediato al verificarsi dell’evento di cui sopra.

La decadenza non si estende alla carica di componente degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione, dei quali il socio decaduto faccia eventualmente parte.

(1) - Comma in vigore dal 4 maggio 2010

17.6 Il Presidente della Fondazione invita i soggetti di cui al comma primo a procedere alle designazioni di loro competenza.

17.7 Le designazioni dovranno pervenire alla Fondazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Entro trenta giorni dalla suddetta scadenza il Consiglio di Amministrazione verifica che le persone designate siano in possesso dei requisiti richiesti e provvede alla loro nomina a soci dell’assemblea.

17.8 L'Assemblea delibera validamente anche nel caso in cui uno o più soggetti, di cui al presente articolo, non provvedano alla designazione di loro spettanza.

17.9 I soci designati dai soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 mantengono la qualità di socio fino alla naturale scadenza anche nel caso in cui il soggetto designante cessi di essere previsto come tale.

Art. 18 | Assemblea dei soci: competenze

18.1 L'Assemblea dei soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:

- a) elegge i soci ai sensi del precedente articolo 16;
- b) designa i componenti del Consiglio Generale nel numero indicato dal successivo articolo 23, primo comma, lettera A);
- c) esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle seguenti materie: modifiche statutarie, bilancio consuntivo, documento programmatico pluriennale, documento previsionale annuale, scioglimento della Fondazione ovvero sua fusione o incorporazione in altri Enti;
- d) formula proposte nei confronti del Consiglio Generale.

18.2 I pareri di cui al comma precedente sono resi dall'assemblea, appositamente convocata, entro 30 giorni dalla data in cui gli organi competenti hanno assunto la relativa deliberazione. Nel caso che il parere non sia favorevole, l'organo che ha adottato la deliberazione deve riesaminarla sulla base del parere medesimo. La decisione dell'organo competente a seguito di tale riesame è in ogni caso definitiva.

18.3 In via eccezionale, ove l'espressione dei pareri di competenza dell'assemblea non possa essere trattata nelle adunanze annuali previste dallo Statuto, i pareri medesimi possono anche essere resi da ciascun socio per iscritto, dietro apposita richiesta del Presidente, contenente un'adeguata illustrazione dell'argomento sul quale il parere viene richiesto.

Le modalità di svolgimento di tale forma di consultazione dei soci, saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 19 | Assemblea dei soci: convocazione e relative modalità

19.1 L'Assemblea dei soci è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un numero di soci non inferiore a trenta con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

19.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito ai soci, all'ultimo indirizzo notificato alla Fondazione, almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l'accertamento dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 20 | Assemblea dei soci: costituzione e presidenza

20.1 L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci. Qualora nella assemblea in seconda convocazione non si raggiunga il numero di presenze previsto per la sua valida costituzione, il Presidente, previa conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, convoca i soci ad una ulteriore adunanza da tenersi non oltre venti giorni dopo quella non validamente costituitasi. L'adunanza in terza convocazione non può essere prevista nell'avviso di convocazione iniziale ma richiede un nuovo avviso di convocazione spedito al domicilio dei soci con le previste modalità. L'adunanza così convocata è validamente costituita e le sue deliberazioni regolarmente adottate qualunque sia il numero dei presenti e o rappresentati per delega.

L'assemblea in terza convocazione non può essere convocata per esprimere il parere sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Fondazione ovvero sua fusione o incorporazione in altri enti.

20.2 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, purché non sospeso in base al presente Statuto, mediante delega scritta valida anche per la seconda convocazione. I documenti relativi devono essere conservati dalla Fondazione. Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

20.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato anziano ai sensi del successivo articolo 28.

20.4 Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Direttore o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente. Il Presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori.

Art. 21 | Assemblea dei soci: deliberazioni e verbale delle adunanze

21.1 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità la proposta oggetto della votazione si intenderà respinta. Nel computo dei voti non si tiene conto degli astenuti.

21.2 Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative alla designazione dei componenti del Consiglio Generale, nonché quelle comunque riguardanti le persone, si effettuano sempre con scheda segreta. Per le votazioni riguardanti i componenti il Consiglio Generale, risultano designati i primi dodici candidati fra quelli che hanno conseguito la maggioranza stabilita nel comma precedente, individuati secondo l'ordine decrescente dei voti ricevuti.

In caso di parità di voti tra i candidati che, pur avendo conseguito la maggioranza stabilita dal comma precedente, abbiano ottenuto il minor numero dei voti e con essi si superi il numero delle persone da eleggere, risultano designati il candidato o i candidati più anziani di età.

21.3 Gli scrutatori accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il Presidente e con il Direttore, il verbale dell'adunanza.

21.4 Il Presidente della Fondazione, i consiglieri di amministrazione, i consiglieri generali ed i sindaci revisori anche se non soci partecipano all'Assemblea e possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

Art. 22 | Soci onorari

22.1 È istituito l'elenco dei soci onorari della Fondazione.

22.2 Sono nominati soci onorari, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, i soci che, alla data della deliberazione, abbiano compiuto ottanta anni di età.

22.3 I soci onorari:

- a) possono partecipare alle adunanze dell'assemblea, alle quali debbono essere invitati con le stesse modalità dei soci ordinari;
- b) hanno diritto di parola sugli argomenti trattati, ma non possono votare per le deliberazioni relative;
- c) non possono essere eletti Presidente, consiglieri generali, consiglieri di amministrazione o revisori dei conti;

22.4 I soci che, al momento in cui sono nominati soci onorari, rivestono la carica di Presidente, consigliere generale, consigliere di amministrazione, revisore dei conti, la conservano fino alla scadenza del mandato in corso, ma non sono ulteriormente rieleggibili.

22.5 I soci onorari non concorrono alla formazione del numero massimo dei soci componenti l'assemblea, di cui all'art. 14.2.

22.6 I soci onorari non sono computati per la validità di costituzione dell'Assemblea.

Capo III

CONSIGLIO GENERALE

Art. 23 | Consiglio Generale

23.1 Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione. Esso è composto dal Presidente e da 24 membri nominati dal Consiglio Generale in carica su designazione dei soggetti sotto indicati:

- A** n. 12 da parte dell'Assemblea dei soci;
- B** n. 12 da parte dei seguenti soggetti:
 - a) n. 1 dal Sindaco del Comune di Pistoia;
 - b) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle Pistoiese;
 - c) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia e Uzzano;
 - d) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese;
 - e) n. 1 dai Sindaci dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio;
 - f) n. 1 dal Presidente della Amministrazione Provinciale di Pistoia;
 - g) n. 1 dal Presidente della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede la Fondazione;
 - h) n. 2 dai Presidenti o loro delegati delle Associazioni di volontariato della provincia di Pistoia, iscritte da almeno un anno nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Toscana, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, convocati in apposita Assemblea dal Presidente della Fondazione;
 - i) n. 1 dal Vescovo della Diocesi di Pistoia;
 - j) n. 1 dal Vescovo della Diocesi di Pescia;
 - k) n. 1 dal Rettore dell'Università di Firenze.

Nel caso di futura eventuale soppressione di uno o più fra i soggetti designanti di cui al precedente punto B) lettere da a) a k) comprese, si ridurrà corrispondentemente il numero dei membri del Consiglio Generale.

Periodicamente, e comunque con congruo anticipo rispetto al rinnovo delle designazioni, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

23.2 I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati né ad essi rispondono. I soggetti designanti non hanno pertanto alcun potere di indirizzo né di revoca nei confronti dei designati.

23.3 L'Assemblea dei soci ed i soggetti sopra indicati esercitano il potere di designazione in modo da perseguire, nell'ambito della composizione del Consiglio Generale, un'adeguata presenza di genere e da assicurare, nel medesimo ambito, una prevalente e qualificata rappresentanza del territorio di riferimento e l'apporto di persone di generale stima e riconosciuta indipendenza che, per la loro competenza ed esperienza negli ambiti di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Nella individuazione dei candidati a comporre l'organo di indirizzo di designazione assembleare e nella nomina dei componenti designati da soggetti esterni, la Fondazione adotta criteri oggettivi, definiti sulla base degli artt. 8, 9 e 23.3 del presente Statuto, con piena trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica e dei soggetti coinvolti nel procedimento di designazione interna ed esterna.

23.4 In particolare, i soggetti cui spetta la designazione devono attenersi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9, ai seguenti criteri:

a) Assemblea dei soci

Almeno n. 6 designati devono essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia; tutti i designati devono, inoltre, essere persone che per preparazione ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, o abbiano maturato un'effettiva esperienza nell'ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o della pubblica amministrazione.

b) Sindaci, Presidente dell'Amministrazione Provinciale

Tutti i designati devono:

- essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia;
- essere qualificati rappresentanti degli interessi del territorio di riferimento;
- possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione ed aver maturato una effettiva esperienza nell'ambito del volontariato o della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, oppure aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

c) Presidente Camera di Commercio di Pistoia, Presidenti Associazioni di volontariato, Vescovi di Pistoia e di Pescia, Rettore dell'Università di Firenze

Tutti i designati devono essere persone, anche non residenti nel territorio della Provincia di Pistoia, la cui esperienza e competenza nei settori d'intervento della Fondazione possa efficacemente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima. I designati dai Vescovi di Pistoia e di Pescia devono essere persone con esperienza specifica in materia di solidarietà sociale e di assistenza alle categorie sociali deboli.

23.5 Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale dei componenti il Consiglio Generale ovvero entro trenta giorni dalla loro cessazione anticipata dalla carica, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni, richiedendo l'indicazione dei nominativi di loro spettanza. Per le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci la comunicazione deve contenere anche la convocazione dell'Assemblea medesima. All'unico scopo di consentire ai presidenti delle associazioni di volontariato di esercitare tempestivamente il comune potere di designazione loro attribuito dal presente Statuto, la comunicazione di cui sopra deve contenere anche la convocazione della apposita assemblea.

23.6 Le designazioni, eccetto quelle di competenza dei Presidenti delle Associazioni di volontariato e dell'Assemblea dei soci, devono, in ogni caso, pervenire al Presidente della Fondazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, unitamente alla documentazione idonea alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, ed alla dichiarazione di accettazione della designazione da parte dell'interessato. I nominativi proposti dai Presidenti delle Associazioni di volontariato e dai soci dell'Assemblea per le rispettive designazioni, dovranno pervenire al Presidente della Fondazione, corredati dai relativi curricula, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. Il Presidente, appena effettuate le designazioni dalle rispettive assemblee, richiede agli interessati la documentazione idonea alla verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, da presentare alla Fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

23.7 Il Consiglio Generale in carica provvede alla nomina dei designati, previa verifica della regolarità delle designazioni pervenute, del rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo e dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti d'interesse previsti dai precedenti articoli 8 e 9.

23.8 Qualora il soggetto cui spetti la designazione non abbia provveduto ai suddetti adempimenti nei termini previsti dal presente Statuto, si provvederà al riguardo, nel modo in appresso indicato.

- a) Ove il soggetto inadempiente fosse l'Assemblea dei soci, la stessa sarà nuovamente convocata entro trenta giorni per procedere alla designazione; persistendo l'inadempimento, la designazione medesima avverrà, su ricorso del Presidente della Fondazione, da parte del Presidente del Tribunale di Pistoia, sempre nel rispetto dei criteri di

cui al comma 4 lett. a) del presente articolo; ove anche tale soggetto risultasse inadempiente, provvederà il Consiglio Generale in carica.

- b) Qualora siano inadempienti gli altri soggetti designanti, diversi dall'Assemblea dei soci, provvederà al riguardo il Prefetto di Pistoia. A tale scopo il Presidente, decorso inutilmente il termine previsto per la designazione, e dopo aver rivolto al soggetto inadempiente, un finale invito ad adempiere assegnando ulteriori quindici giorni, chiederà al Prefetto di provvedere, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, lett. b) e c) del presente articolo.

23.9 Successivamente alla nomina, il Presidente ne invia comunicazione ai soggetti designanti ed alle persone nominate.

23.10 I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni dalla data della nomina e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo oppure nominati soltanto per un altro mandato consecutivo in altro organo dell'Ente.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Si considera svolto un intero mandato qualora essi siano rimasti in carica per un tempo non inferiore alla metà della durata ordinariamente prevista alla data della nomina. Si considera in ogni caso svolto un intero mandato nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni volontarie. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Non costituiscono dimissioni volontarie le cessazioni a seguito di assunzione di altra carica in altro organo della Fondazione.

23.11 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la loro sostituzione.

Alla scadenza naturale del mandato i consiglieri generali restano in carica sino all'insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.

23.12 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento per l'accesso alle cariche ed agli organi della Fondazione.

Art. 24 | Consiglio Generale: competenze

Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:

- a) la modificazione dello Statuto;
- b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
- c) la nomina del Presidente della Fondazione;
- d) la nomina, su proposta del Presidente della Fondazione o su proposta di almeno sei componenti del Consiglio Generale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- e) la determinazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Generale, nonché la determinazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e delle relative modalità di erogazione. I rimborsi spese sono ammessi soltanto, a fronte di spese documentate; quelle sostenute per la partecipazione alle adunanze dei rispettivi organi sono riconosciute solo ai componenti residenti fuori sede;
- f) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- g) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- h) l'individuazione del componente del Consiglio Generale investito di funzioni vicarie del Presidente nell'ambito del Consiglio stesso;
- i) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza;
- j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- k) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- l) l'individuazione, mediante apposita deliberazione non modificabile per almeno un triennio, dei settori rilevanti, nella misura massima di cinque, nei quali la Fondazione dovrà operare in via prevalente;
- m) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del documento programmatico triennale;
- n) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del documento previsionale annuale (DPA) di cui al successivo articolo 35.1;
- o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- p) l'acquisizione, anche tramite la costituzione diretta, e la dismissione delle partecipazioni di controllo in società o enti strumentali di cui all'art. 4.3 del presente Statuto, nonché, esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione, la dismissione totale o parziale della partecipazione nella società conferitaria e/o nella società controllante o capogruppo della medesima;
- q) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
- r) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative – tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- s) la stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori nonché del

- Direttore, con esclusione dei danni causati per dolo o colpa grave;
- t) la verifica dei risultati raggiunti dalla Fondazione nell'attuazione dei programmi triennali approvati.

Art. 25 | Consiglio Generale: adunanze e deliberazioni

25.1 Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente investito delle funzioni vicarie del Presidente. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

25.2 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

25.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale ed il Collegio dei Revisori. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l'accertamento della data di invio della comunicazione e dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

25.4 Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché il Direttore o, in assenza, o impedimento di questi, il Vicedirettore se nominato, o un dipendente da lui appositamente delegato, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale decide di riunirsi in seduta segreta, fungerà da segretario un suo componente designato da chi presiede l'adunanza.

25.5 È ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio in modalità di audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore, o di chi ne svolgerà le funzioni.

25.6 Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

25.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti esclusi gli astenuti; in caso di parità di voti la proposta oggetto della votazione si intende non approvata. Per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente, alla trasformazione, alla fusione o allo scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale, arrotondati all'unità superiore.

Per la nomina del Presidente, dopo la seconda votazione senza che si sia raggiunta la maggioranza dei due terzi, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

25.8 Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto se lo richiede un componente del Consiglio Generale. In tal caso il Direttore svolge le funzioni di scrutatore.

Capo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 | Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di Consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a sette, secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale.

26.2 I Consiglieri vengono nominati dal Consiglio Generale con votazione separata da quella per il Presidente. Essi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto e non ricadere, all'atto della nomina, nelle previsioni dell'articolo 2382 del Codice Civile.

Almeno la metà di essi devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia.

26.3 I Consiglieri devono possedere appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento della Fondazione o competenze economico-finanziarie o giuridico-amministrative oppure aver maturato una effettiva esperienza nell'ambito del volontariato, della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, o della pubblica amministrazione.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo oppure nominati soltanto per un altro mandato consecutivo in altro organo

dell'Ente. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quelli espletati per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

26.4 Alla scadenza del mandato i consiglieri restano in carica sino all'insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.

26.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più Consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la loro sostituzione.

26.6 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento per l'accesso alle cariche ed agli organi della Fondazione.

Art. 27 | Consiglio di Amministrazione: competenze

27.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati al Consiglio Generale dalla legge o dal presente Statuto.

27.2 In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i propri componenti;
- b) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale e annuale definita dal Consiglio Generale;
- c) la scelta del o degli intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in caso di affidamento all'esterno della gestione delle attività liquide della Fondazione;
- d) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione;
- e) la predisposizione del documento programmatico triennale nonché del documento previsionale annuale da sottoporre al Consiglio Generale;
- f) la predisposizione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
- g) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- h) la nomina dei soci designati dagli enti e organismi previsti dall'art. 17 e la proclamazione dei soci eletti dall'Assemblea, previa verifica dei loro requisiti;

- i) la nomina del Direttore e del Vicedirettore della Fondazione, la determinazione con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei relativi compensi, nonché la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti;
- j) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto nonché la tempestiva adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- k) la nomina di Commissioni tecniche o scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, determinandone i compensi sentito il Collegio dei Revisori. Nel caso in cui i componenti delle predette Commissioni siano membri dell'Organo di Indirizzo della Fondazione, agli stessi devono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa;
- l) la nomina, di spettanza della Fondazione, degli amministratori e sindaci revisori nelle società o enti partecipati;
- m) la proposta di determinazioni circa le assunzioni di debito previste dall'articolo 11, comma sesto, del decreto legislativo n. 472/1997, concernenti i componenti degli organi della Fondazione;
- n) l'adozione di determinazioni circa le materie di cui alle lettere r) e s) dell'art. 24 del presente Statuto concernenti il Direttore ed i dipendenti della Fondazione, nonché eventuali collaboratori incaricati di specifiche funzioni.

27.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

Nel caso in cui per i componenti delegati sia previsto un compenso aggiuntivo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, provvede a determinarlo con riguardo alla responsabilità, al lavoro ed al tempo richiesti dall'incarico conferito. La delibera relativa è inefficace finché non ottenga la ratifica da parte del Consiglio Generale.

Ove la carica di Direttore sia vacante e non sia stato nominato il Vicedirettore o altro soggetto facente funzione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare ad un proprio membro in possesso dei necessari requisiti professionali, deleghe operative per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali e per il più efficace funzionamento della struttura organizzativa, per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo Direttore.

27.4 Al Consiglio di Amministrazione è, inoltre, attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie di competenza dell'organo di indirizzo.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei Soci gli atti e i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi del precedente articolo 18.

Art. 28 | Consiglio di Amministrazione: adunanze e deliberazioni

28.1 Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori.

28.2 È ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio in modalità di audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Direttore, o di chi ne svolgerà le funzioni.

28.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei conti. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax, o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

La modalità utilizzata per la convocazione deve consentire l'accertamento dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

28.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

28.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

28.6 I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore, oppure dal Vicedirettore se nominato, o da un componente del Consiglio nominato di volta in volta. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, il Segretario deve essere nominato fra i componenti il Consiglio. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Direttore.



Capo V

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 29 | Presidente della fondazione

29.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

29.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale, con votazione separata da quella per i consiglieri di amministrazione.

Il Presidente deve possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 8; per gli adempimenti previsti dai commi 8.5 e 8.6, l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

Si applicano al Presidente le disposizioni dell'art. 9 in tema di incompatibilità, dell'art. 10 in tema di sospensione dalle cariche, dell'art. 11 in tema di conflitto di interessi, dell'art. 12 in tema di decadenza dalla carica.

29.3 Chiunque intenda proporsi come candidato alla carica di Presidente della Fondazione, deve aver compiuto almeno quarant'anni di età e non averne compiuti settantacinque. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato soltanto per un altro mandato consecutivo oppure nominato soltanto per un altro mandato consecutivo in altro organo dell'Ente. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Il Presidente rimane in carica fino all'insediamento del successore.

29.4 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Direttore, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso organo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività degli Organi collegiali della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

29.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Consiglio Generale, sono esercitate dal Vicepresidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo tali funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

29.6 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

29.7 Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli consiglieri di amministrazione o al Direttore.

29.8 Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può, altresì, delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli consiglieri, al Direttore, a dipendenti o, eccezionalmente, a terzi.

29.9 Non prima dei sessanta e non oltre i trenta giorni antecedenti la scadenza del proprio mandato, il presidente in carica convoca il Consiglio Generale affinché provveda alla nomina del nuovo presidente. Il presidente nominato entrerà formalmente in carica dal giorno successivo alla scadenza del mandato del presidente uscente; la durata del mandato decorrerà dal giorno dell'effettiva assunzione della carica. Fino a quando non prenderà formale possesso della carica, il presidente eletto sarà invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola, ma non di voto. Ad esso sarà corrisposto il solo gettone di presenza previsto per i consiglieri.

29.10 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento per l'accesso alle cariche ed agli organi della Fondazione.

Capo VI

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30 | Collegio dei revisori

30.1 Presso la Fondazione funziona un Collegio di Revisori con le attribuzioni e i doveri stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre la revisione legale di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

30.2 Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Generale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Almeno due revisori effettivi e un revisore supplente devono risiedere da oltre tre anni nella Provincia di Pistoia. Fra di essi il Consiglio Generale nomina il Presidente.

30.3 I Revisori restano in carica per quattro esercizi e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo oppure nominati soltanto per un altro mandato consecutivo in altro organo dell'Ente. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino alla nomina del successivo. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Si applicano gli art. 2400, con esclusione del primo comma, e 2401 del Codice Civile.

30.4 Il Collegio, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro. Le riunioni del Collegio possono svolgersi in modalità di audio/videokonferenza purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra tutti i partecipanti; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

30.5 I Revisori devono assistere alle riunioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

30.6 Il Collegio verifica la sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto e dalle norme di legge e adotta i relativi provvedimenti di sospensione e di decadenza.

30.7 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento per l'accesso alle cariche ed agli organi della Fondazione.

Capo VII

COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Art. 31 | Compensi e rimborso spese

31.1 Ai componenti il Consiglio Generale spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Il rimborso spese per la partecipazione alle adunanze è dovuto soltanto ai consiglieri residenti fuori sede a fronte di spese documentate.

31.2 Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente Statuto.

I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative e commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute -purché documentate- per l'espletamento delle rispettive funzioni. Nel caso in cui essi risiedano fuori sede spetterà loro anche il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alle adunanze dei rispettivi organi. La misura e le modalità di erogazione dell'indennità di carica, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale.

31.3 Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Capo VIII

DIRETTORE E STRUTTURA OPERATIVA

Art. 32 | Direttore

32.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelto anche fra i dipendenti della Fondazione.

Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 8; per gli adempimenti previsti dai commi 8.5 e 8.6, l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

Si applicano al Direttore le disposizioni dell'art. 9 in tema di incompatibilità, dell'art. 10 in tema di sospensione dalle cariche, dell'art. 11 in tema di conflitto di interessi, dell'art. 12 in tema di decadenza dalla carica.

32.2 Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e ne redige il verbale.

Il Direttore:

- a) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi collegiali della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e i documenti relativi;
- b) assicura il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) dirige e coordina il personale della Fondazione stessa;
- d) assicura il buon funzionamento degli uffici e l'ordinato ed efficiente svolgimento dell'attività della Fondazione;
- e) avvalendosi delle consulenze necessarie cura l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, fra cui quelli fiscali, contabili e di bilancio;
- f) cura ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

32.3 In caso di assenza o impedimento del Direttore ne adempie le funzioni il Vicedirettore, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova della sua assenza o impedimento. Il Vicedirettore o il dipendente o altra persona all'uopo designata a sostituire il Direttore della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento, è sottoposto alle medesime incompatibilità previste per il Direttore.

32.4 Il Direttore compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso secondo le modalità fissate dal Consiglio medesimo.

32.5 Il Direttore ed il Vicedirettore, se nominato, devono essere scelti fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'ambito delle professioni o in posizioni di responsabilità presso imprese o enti pubblici o privati.

32.6 Il Direttore deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione:

- a) della sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- b) della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

32.7 Il Direttore decade con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perda i requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 8, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 9, esclusa quella di cui al primo comma, lettera c) e al precedente articolo 15, comma quarto, ovvero ometta dolosamente di comunicare con tempestività la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui al precedente articolo 10 o la sussistenza di un conflitto di interessi di cui al precedente articolo 11.

Art. 33 | Struttura operativa

33.1 La Fondazione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalla struttura operativa per il perseguimento degli scopi statuari.

33.2 La Fondazione pertanto incoraggia la formazione permanente dei propri dipendenti e promuove il loro aggiornamento professionale.

33.3 I dipendenti prestano la loro attività di lavoro nella consapevolezza del contenuto etico degli scopi perseguiti dalla Fondazione ed in piena coerenza con essi e con i valori cui si ispira l'attività dell'ente.

Titolo III - Bilancio

Art. 34 | Libri e scritture contabili

34.1 La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore.

34.2 La Fondazione tiene, inoltre, idonee scritture contabili, fra cui il libro giornale, il libro degli inventari ed ogni altro libro o registro necessario od utile per il miglior svolgimento e controllo della propria attività. Per la tenuta di tali libri e delle scritture contabili si osservano le disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché le direttive emanate dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 35 | Bilancio e documenti programmatici e previsionali

35.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento previsionale dell'attività della Fondazione per l'esercizio successivo. In tale documento sono indicati, a fini informativi, gli impieghi di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 153/1999 come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 150/2004. Su tale atto esprime il proprio parere l'assemblea dei soci appositamente convocata.

35.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione sulla gestione, nonché il bilancio di missione. Su tali documenti esprime il proprio parere l'assemblea dei soci appositamente convocata.

35.3 Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione denominata "Bilancio di Missione", gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti.

35.4 Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale.

35.5 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione, con separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della loro rispettiva redditività. La Fondazione si attiene altresì alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza secondo le previsioni di legge.

35.6 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici in forme idonee individuate dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

35.7 Il documento previsionale annuale ed il bilancio della Fondazione sono trasmessi, entro quindici giorni dalla rispettiva approvazione, all'Autorità di Vigilanza.

35.8 Il Consiglio Generale approva entro il 31 ottobre antecedente l'inizio del triennio, il documento programmatico pluriennale che stabilisce le strategie e le linee di intervento nonché i settori rilevanti per i tre esercizi successivi.

La scelta dei settori rilevanti resta invariata per l'intero triennio.

Su tale documento esprime il proprio parere l'assemblea dei soci, appositamente convocata.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio

36.1 La Fondazione ha durata illimitata.

36.2 La Fondazione, con deliberazione presa con il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica del Consiglio Generale e approvata dall'Organo di Vigilanza, oltre a procedere allo scioglimento nei casi previsti dalla legge, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali. In caso di liquidazione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni.

Art. 37 | Norme transitorie

37.1 La modifica dell'art. 23.1 lett. g) e la disposizione di cui all'art. 23.1 lett. j) avranno efficacia dalla data in cui cesserà il mandato del primo dei soggetti designati dal Presidente della Camera di Commercio di Pistoia in carica al momento dell'adozione di dette nuove disposizioni.

Art. 38 | Norme finali

38.1 Le disposizioni statutarie e le loro modificazioni entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

38.2 La Fondazione provvederà a rendere pubblico il presente Statuto nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione.



Fondazione
Caript